



FOGLIO INFORMATIVO PREFINANZIAMENTO FIGENPA N. 1 in vigore dal 01/01/2010 (FGP)

Redatto ai sensi della Delibera CICR 4 marzo 2003 e del successivo Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 sulla Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari

<p>INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FIGENPA S.P.A. Denominazione sociale: FIGENPA S.P.A. Sede Legale: Viale Brigate Partigiane, 6 - 16129 Genova Tel 010 574551 – Fax 010 5745536 www.figenpa.it Codice fiscale, Partita IVA e Registro imprese Genova - 03401350107 Capitale sociale €2.500.000,00 interamente versato REA 341554/GE Iscritta al n. 35838 dell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del D.Lgs. 385/93 – Codice ABI 329508</p>	<p>DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO TERZO CHE HA MESSO IL CLIENTE IN RELAZIONE CON L'ISTITUTO</p> <hr/> <p>(Denominazione/nome/sede/AAF.MC - Num. Iscr. BI)</p>
---	--

PRESTITO «PREFINANZIAMENTO» A VALERE SU CONTRATTI di CESSIONE del QUINTO di STIPENDIO, SALARIO, COMPENSO o PENSIONE e DELEGAZIONE di PAGAMENTO di QUOTE di STIPENDIO, SALARIO, COMPENSO

Premesso che il prestito verrà istruito ed erogato dall'Intermediario (di seguito anche solo "FIGENPA" o "Istituto Finanziatore"), ed acquisito direttamente o per il tramite della propria rete di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi ad essa società collegati da appositi contratti di agenzia e mediazione creditizia,

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

- **agente in attività finanziaria:** soggetto iscritto nell' analogo Elenco professionale tenuto presso Banca d'Italia che propone i prodotti finanziari dell'Intermediario e può, se munito di procura, sottoscriverne i relativi contratti;
- **capitale erogato:** somma che l'Intermediario mette a disposizione del Cliente a titolo di prestito e che comprende quanto effettivamente corrisposto al Cliente medesimo e quanto pagato per suo conto in dipendenza degli oneri di attivazione del prestito stesso;
- **capitale lordo mutuato (o preso a prestito):** ammontare nominale risultante dall'importo unitario di ciascuna rata mensile moltiplicato per il numero complessivo delle rate costanti previste dal piano di ammortamento;
- **compenso per estinzione anticipata:** compenso aggiuntivo eventualmente chiesto al Debitore per l'estinzione anticipata di un prestito. Nel rispetto della normativa sul credito al consumo non può essere superiore all'1% del capitale residuo;
- **contratto di prestito «prefinanziamento»:** contratto mediante il quale l'Istituto Finanziatore eroga al Cliente una somma con l'impegno di quest'ultimo a restituirla in una unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento principale rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, salario, compenso o pensione e delegazione di pagamento;
- **debito residuo:** porzione di un prestito che rappresenta il capitale che il Debitore deve ancora versare al Creditore. Esso non comprende gli interessi;
- **durata del finanziamento:** intervallo temporale concordato dal Creditore e dal Debitore entro cui il Debitore dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati;
- **estinzione anticipata:** facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro pagamento di un onere aggiuntivo. In caso di estinzione anticipata, al Debitore viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto nel contratto, di un compenso che non può comunque superare la percentuale prevista per legge (1% del capitale residuo nel caso di operazioni di credito al consumo);
- **insolvenza:** mancato o ritardato rimborso all'Ente Finanziatore di una o più rate da parte del Debitore;
- **interessi di mora:** tasso di interesse, a carico del Debitore, applicato nel caso di ritardo nel pagamento delle rate periodiche e per il periodo di ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste, sulla base delle previsioni contrattuali;
- **mediatore creditizio:** soggetto iscritto nell' analogo Albo professionale tenuto presso Banca d'Italia che mette in relazione, anche mediante attività di consulenza, le banche e gli intermediari finanziari con la clientela, senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse. Non può essere assegnatario di procura e non sottoscrive i contratti in tale veste;
- **oneri fiscali (imposta di bollo):** in misura fissa, in base alla normativa tempo per tempo vigente;
- **piano di ammortamento:** modello finanziario che riporta, per un'operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso l'importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interesse, il debito estinto ed il debito residuo;
- **quota capitale:** porzione della rata periodica di rimborso che rappresenta la parte di capitale preso a prestito che viene restituita con il pagamento della rata stessa;
- **quota interessi:** porzione della rata periodica di rimborso che rappresenta la parte degli interessi maturati sul capitale preso a prestito che viene restituita con il pagamento della rata stessa;
- **rata:** versamento periodico da corrispondere all'Istituto Finanziatore come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale, sia della quota di interessi maturata;
- **spese di istruttoria pratica:** spese per l'analisi di concedibilità del finanziamento;
- **T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) / I.S.C. – (Indicatore Sintetico di Costo):** indicatore del costo complessivo del finanziamento, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua. Comprende tutti gli oneri accessori quali, ad esempio, le spese di istruttoria e le spese di apertura pratica; non

comprende invece gli oneri fiscali e l'imposta di bollo. Non vi è sostanziale differenza tra il concetto di TAEG e quello di ISC;

- **T.A.N. (Tasso Annuo Nominale):** tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Debitore dovrà corrispondere all'Istituto Finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non rientrano gli oneri accessori, le spese e le imposte;

- **T.E.G. (Tasso Effettivo Globale dell'operazione di finanziamento):** indicatore, espresso in punti percentuali, utile ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraria di cui all'art. 2 della Legge n. 108/1996. Tale soglia si calcola aumentando della metà il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) in vigore per la categoria di operazione di finanziamento, così come trimestralmente rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Comprende gli interessi, le commissioni, i costi assicurativi e/o di garanzia, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese (escluse quelle per gli oneri fiscali collegate all'erogazione).

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLE OPERAZIONI

Contratto di prestito «prefinanziamento»

Contratto mediante il quale l'Istituto Finanziatore eroga al Cliente una somma con l'impegno di quest'ultimo a restituirla in una unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento principale rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, salario, compenso o pensione e delegazione di pagamento.

Informazioni sul soggetto erogante

Le operazioni di prestito «prefinanziamento» sono erogate dalla nostra società.

Reti Esterne

I contratti possono essere conclusi mediante l'intervento della rete dei nostri Agenti in Attività Finanziaria, ovvero di Mediatori Creditizi con noi convenzionati. Si precisa che questi ultimi non agiscono e tanto meno rappresentano l'Intermediario. Entrambi i soggetti devono compiutamente qualificarsi al Cliente, esibendo la documentazione attestante la loro qualità. Si evidenzia, inoltre, che i Mediatori Creditizi che entrano in contatto con la nostra società Intermediaria, vengono da noi remunerati anche per conto del Cliente all'esito della conclusione del contratto per cui nessun ulteriore corrispettivo deve essere direttamente loro versato in relazione ai contratti con noi stipulati.

Durata

La durata è correlata ai tempi di erogazione del finanziamento principale rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, salario, compenso o pensione e delegazione di pagamento. In ogni caso l'estinzione del contratto di prestito «prefinanziamento» deve avvenire entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto medesimo.

Tempi di erogazione

L'importo del prestito sarà erogato solo dopo che l'Istituto Finanziatore sarà in possesso ed avrà verificato l'idoneità di tutta la documentazione propedeutica al finanziamento rimborsabile con cessione del quinto dello stipendio, pensione e delegazione di pagamento.

Rischio tipico dell'operazione

Trattandosi di finanziamento a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi a ribasso. In caso di mancato perfezionamento del finanziamento principale rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, pensione e delegazione di pagamento, inoltre, per qualunque eventualità esso avvenga, subentrerà l'obbligo di immediata estinzione del contratto di prestito «prefinanziamento».

Estinzione anticipata e Rinnovi

Il Cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, versando l'importo in linea capitale ancora da rimborsare alla data della richiesta, nonché il compenso previsto dalla legge in vigore al momento dell'estinzione nella misura massima consentita, il tutto con riferimento alla data della richiesta di estinzione. Non sono ammessi rinnovi.

CONDIZIONI ECONOMICHE a carico del CLIENTE afferenti le operazioni di PRESTITO «PREFINANZIAMENTO» a valere su contratti di CESSIONE del QUINTO di STIPENDIO, SALARIO, COMPENSO o PENSIONE e DELEGAZIONE di PAGAMENTO di QUOTE di STIPENDIO, SALARIO, COMPENSO

I valori sono indicati nelle loro entità massime e quelli in percentuale sono applicati sul capitale lordo mutuato; con riferimento alla data della proposta contrattuale. Dal calcolo del T.A.E.G. è esclusa, e deve pertanto essere considerata come ulteriore costo, l'imposta di bollo. Ammortamento a rata unica con trattenuta dall'erogato del finanziamento principale.

I.	Rata di rimborso	importo del prefinanziamento ricevuto, maggiorato degli interessi, delle commissioni, delle spese di istruttoria e dell'imposta di bollo in misura fissa
II.	Numero Rate / Durata	1 / 3 mesi
III.	Capitale Lordo da Rimborsare	importo del prefinanziamento ricevuto, maggiorato degli interessi, delle commissioni, delle spese di istruttoria e dell'imposta di bollo in misura fissa
IV.	TAN (Tasso nominale annuo)	3,00%
V.	TAEG/ISC	21,615%
VI.	TEG	come da rilevazione trimestrale ai sensi della Legge 108/1996
a.	Interessi (al TAN)	in funzione del prefinanziamento ricevuto e della durata effettiva della dilazione
b.	Commissioni dell'Istituto Finanziatore	0%
c.	Commissioni/Provvisgioni ad Agenti/Mediatori eventualmente intervenuti	0%
d.	Imposta di bollo in misura fissa	Euro 14,62
e.	Spese Istruttoria	Euro 0,00
	NETTO RICAPO (III-a-b-c-d-e)	Euro [•]
	Interessi di mora	TAN maggiorato di 0 (zero) punti percentuali
	Oneri fiscali connessi alle comunicazioni alla Clientela (imposta di bollo)	Euro 1,81 (uno/81) nei casi previsti dalla legge
	Recupero spese di comunicazione alla Clientela, per singola comunicazione oltre i bolli	Euro 10,00 (dieci/00)
	Estinzione anticipata (compenso massimo)	1,00% (uno/00) del capitale residuo
	Spese emissione duplicati di documento	Euro 10,00 (dieci/00) (in caso di richiesta)
	Recupero per invio duplicato documenti	Euro 5,00 (cinque/00)

TEGM e TASSO SOGLIA: di seguito si riporta la tabella relativa alla rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini della legge sull'usura in vigore nel trimestre in corso.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PRESTITO «PREFINANZIAMENTO» A VALERE SU CONTRATTI di CESSIONE del QUINTO di STIPENDIO, SALARIO, COMPENSO o PENSIONE e DELEGAZIONE di PAGAMENTO di QUOTE di STIPENDIO, SALARIO, COMPENSO

Art. 1 – Il documento di sintesi costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Il contratto si intende valido e concluso nel momento in cui il Cliente/Richiedente ha conoscenza della accettazione da parte dell'Istituto Finanziatore, mediante sottoscrizione della presente scrittura o altri mezzi equipollenti.

Ai fini dell'applicazione al contratto delle condizioni economiche pro-tempore vigenti, come da foglio informativo allegato e dei tassi debitori di cui alla Legge 108/96, si fa riferimento alla data del contratto. Resta inteso che eventuali modificazioni delle condizioni economiche in senso sfavorevole al Cliente/Richiedente intervenute in data successiva saranno prive di effetto per quest'ultimo.

Art. 3 – L'estinzione del debito derivante dal contratto di prestito «prefinanziamento» avverrà in un'unica soluzione contestualmente alla erogazione del finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, salario, compenso o pensione e delegazione di pagamento e comunque entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. A tal fine il Cliente/Richiedente autorizza irrevocabilmente sin d'ora FIGENPA a trattene dal netto ricavo del finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, pensione e delegazione di pagamento, di cui la presente operazione costituisce un'anticipazione in attesa che si definiscano le condizioni per la formalizzazione definitiva, l'ammontare erogato, le eventuali spese e commissioni, oltre gli interessi maturati al tasso pattuito. Il prestito si intende concesso al tasso di interesse nominale annuo pari a quanto indicato al sub «IV», corrispondente all'importo di cui al sub «a», a scalare mensilmente. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG/ISC) relativo al presente prestito, comprensivo di tutti gli oneri indicati dal successivo art. 4 con la sola eccezione dell'imposta di bollo come da comunicazioni di Banca d'Italia, è pari a quanto indicato al sub «V» calcolato ipotizzando l'anno composto da 12 mesi uguali ai sensi del Decreto Ministero del Tesoro 6 maggio 2000.

Art. 4 – In sede di estinzione del prestito «prefinanziamento» il Cliente/Richiedente autorizza l'Istituto Finanziatore a trattene, in un'unica soluzione, gli importi relativi alle seguenti spese e commissioni contenute sul frontespizio sotto le lettere «a-b-c-d-e». Tali importi sono relativi alle commissioni dovute all'Intermediario alla cui organizzazione il Cliente/Richiedente ha discrezionalmente ritenuto rivolgersi, per le attività conclusive del prestito (es.: la remunerazione per le prestazioni quali l'esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del prestito, la elaborazione dei dati in funzione del D.Lgs. 231/2007 e della Legge 108/96, la copertura del rischio di interesse per tutta la durata dell'operazione, gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista e per ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto), alle commissioni per l'attività svolta dall'agente o dal mediatore creditizio eventualmente intervenuto nell'operazione di prestito, all'imposta di bollo e alle spese di istruttoria della pratica per le attività preliminari del prestito.

Art. 5 – Il Cliente/Richiedente è responsabile della veridicità dei dati dichiarati a FIGENPA, sia in ordine all'erogazione del finanziamento sia alle modalità di identificazione personale, ed in particolare si impegna a dare specifica comunicazione dell'esistenza di vincoli sulla retribuzione/trattamento pensionistico, indicando altresì se ha già ottenuto anticipazioni sul TFR o su indennità equipollenti.

A tale fine il Cliente/Richiedente, con la sottoscrizione del presente contratto, garantisce che: A) non ha aderito ad alcun Fondo Pensione che non consenta il riscatto a semplice richiesta dell'aderente e/o del beneficiario; B) il credito per emolumenti o trattamento di fine rapporto/indennità di anzianità, in relazione a cui si impegna a non richiedere alcun anticipo, è in sua piena titolarità e disponibilità. Il Cliente/Richiedente autorizza sin d'ora l'Istituto Finanziatore a comunicare e notificare al datore di lavoro da cui dipende l'avvenuta concessione del prestito «prefinanziamento», conferendo altresì a quest'ultimo mandato irrevocabile, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, affinché provveda a trattene dal TFR, nonché da ogni altro emolumento ed indennità dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro, l'importo necessario ad estinguere il debito derivante dal contratto di prestito «prefinanziamento» (comprensivo di spese ed interessi) ed a versare tale importo a FIGENPA.

Art. 6 – Qualora il finanziamento principale non dovesse perfezionarsi o il Cliente/Richiedente si rendesse per qualsiasi motivo inadempiente, fosse oggetto di procedure esecutive o conservative o, per sua colpa, determinasse una diminuzione delle garanzie, FIGENPA potrà richiedere la risoluzione immediata del contratto di prestito «prefinanziamento». Il rimborso dell'importo erogato, degli interessi maturati al tasso pattuito e delle spese, in tal caso, dovrà avvenire in unica soluzione entro 10 giorni dal ricevimento di comunicazione da parte di FIGENPA che, in caso di reiterata inadempienza, sarà autorizzata ad attivare, senza necessità di ulteriore intimazione, il mandato di cui al precedente art. 5. In ogni caso, decorsi 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di prestito «prefinanziamento», FIGENPA avrà facoltà di richiedere la restituzione dell'importo erogato, delle spese e degli interessi maturati al tasso pattuito.

Art. 7 - Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta in dipendenza del contratto di prestito «prefinanziamento», a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti gli interessi di mora nella misura indicata sul frontespizio. Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora (dalla scadenza delle singole somme morose o con versamento tardivo sino al giorno del loro effettivo pagamento), ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto, senza peraltro pregiudicare la facoltà dell'Istituto Finanziatore di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456, comma 2, del codice civile, ovvero di attivare il mandato di cui al precedente art. 5.

Art. 8 - Il Cliente/Richiedente, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, elegge come domicilio la residenza indicata sul frontespizio del presente contratto, od alternativamente altro indirizzo come indicato sul frontespizio del presente contratto, od alternativamente la sede dell'Amministrazione dalla quale dipende indicata sul frontespizio del presente contratto e s'impegna contestualmente a comunicare con tempestività ogni eventuale e successiva variazione.

Analogamente il Cliente/Richiedente si obbliga a comunicare all'Istituto Finanziatore, con la massima tempestività, tutte le modifiche del suo rapporto di lavoro nonché il suo trasferimento ad altra Amministrazione, affinché questi possa esercitare verso quella, ove assumerà servizio, ogni diritto connesso alla retribuzione, alla pensione od altro assegno continuativo equivalente e ad eventuali somme "una volta tanto", anche di natura previdenziale, a titolo di indennità, contributo o capitale assicurato che al Cliente/Richiedente vengano liquidate dal nuovo datore di lavoro o da qualsiasi altro Ente, Cassa o Fondo Pensione (anche in deroga a quanto previsto dallo Statuto), Istituto di Previdenza o di Assicurazione.

L'Istituto Finanziatore si impegna a recepire la variazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

Art. 9 - Tutte le spese e gli oneri relativi al contratto di prestito «prefinanziamento», presenti e futuri, sono a completo carico del Cliente/Richiedente, comprese tutte le spese che FIGENPA dovesse sostenere per atti giudiziari o per pratiche stragiudiziali dirette ad ottenere l'adempimento degli obblighi nascenti dal contratto stesso.

La presente operazione è soggetta ad imposta di bollo, assolta in modo virtuale, in misura fissa nel rispetto della normativa tempo per tempo in vigore.

Art. 10 - Competente nella definizione di eventuali reclami è l'Ufficio Reclami di **Figenpa S.p.A.**, con sede in **Viale Brigate Partigiane n. 6, cap 16129, Genova (GE)**, reclami@figenpa.it; cui il Cliente/Richiedente dovrà indirizzare eventuali rimostranze ed al quale sarà fornita risposta scritta nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

Qualora il Reclamante non fosse reso soddisfatto della risposta, o non riceva risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice ha facoltà di presentare ricorso a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per informazioni su come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario;
- *Conciliatore Bancario Finanziario* (Associazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie, finanziarie e societarie), ove l'Intermediario committente ha aderito per i servizi di "conciliazione" o di "arbitrato". Per informazioni su come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere all'Intermediario.

E' fatto comunque salvo il diritto del Cliente/Richiedente di adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 11 - Il Cliente/Richiedente si impegna ora per allora a sottoscrivere qualsiasi atto aggiuntivo, modificativo od integrativo o comunque necessario per la corretta esecuzione del presente contratto.

Art. 12 - Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato al di fuori dei locali commerciali, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 (c.d. "Codice del Consumo") e

successive modificazioni ed integrazioni, il Cliente/Richiedente ha facoltà di recedere dal presente contratto, entro e non oltre 14 giorni dalla data di sottoscrizione di quest'ultimo, senza penalità, inviando una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: **FIGENPA S.P.A., Viale Brigate Partigiane, 6 – 16129 Genova**. L'efficacia del recesso resta però condizionata alla restituzione, nello stesso termine, di tutte le somme che il Cliente/Richiedente avesse ottenuto a qualsiasi titolo.

Art. 13 - Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione od esecuzione del presente contratto si applicano le leggi e la giurisdizione italiana.

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente documento formato da 5 pagine.

Luogo e data li

Il Cliente/Richiedente ... [.....


Il Sottoscritto, incaricato dell'identificazione, dichiara sotto la propria personale responsabilità, di aver proceduto, in nome e per conto di Figenpa S.p.A., all'identificazione del Richiedente, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e successive integrazioni e che le firme apposte sulla presente richiesta sono vere e autentiche e che sono state apposte personalmente e in sua presenza dal Richiedente i cui dati personali, riportati nella presente domanda, sono stati verificati mediante l'esame di documenti identificativi in corso di validità, esibiti in originale.

data, luogo

Il Collaboratore/Agente/Mediatore Creditizio

(Timbro e firma del Collaboratore/Agente/Mediatore Creditizio con qualifica, n. BI)

FIGENPA S.P.A.
il Legale Rappresentante
(Ivo Ghirlandini)



(Timbro e Firma)



RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1 LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2009
APPLICAZIONE DAL 1 GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2010

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO (in euro)	TASSI MEDI (su base annua)	TASSO USURARIO
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	12,85	19,275
	oltre 5.000	9,59	14,385
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	19,96	29,94
	oltre 1.500	13,12	19,68
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE	fino a 5.000	10,26	15,39
	oltre 5.000	5,43	8,145
FACTORING	fino a 50.000	6,14	9,21
	oltre 50.000	4,05	6,075
CREDITI PERSONALI		12,53	18,795
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (Incluse le operazioni di credito su pegno)		18,13	27,195
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI		14,41	21,615
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 5.000	15,43	23,145
	oltre 5.000	12,46	18,69
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	10,34	15,51
	oltre 25.000	6,56	9,84
LEASING IMMOBILIARE		4,39	6,585
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALE	fino a 25.000	14,31	21,465
	oltre 25.000	12,67	19,005
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	14,18	21,27
	oltre 5.000	12,17	18,255
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	16,97	25,455
	oltre 5.000	12,79	19,185
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA:			
MUTUI A TASSO FISSO		5,36	8,04
MUTUI A TASSO VARIABILE		2,92	4,38

AVVERTENZE: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/1996, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ'.